

DELIBERA N. 141/05/CSP

**Segnalazione della Signora Stefania Beltramme (Portavoce regionale dell'Aquila del Comitato Nazionale Referendum) nei confronti delle società Telemare S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale "Teleabruzzo"), Telemarsicabruzzo S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale "Atv7") e Essepi S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale "Trsp") per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 5 ottobre 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA la nota della Questura di L'Aquila, a firma del Questore dott. Visone, pervenuta in data 13 luglio 2005 (prot. n. 14630/05/NA) con la quale viene trasmessa la segnalazione della Signora Stefania Beltramme, portavoce regionale dell'Aquila del Comitato nazionale referendum, nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte delle emittenti televisive in ambito locale "Teleabruzzo", "ATV7" e "TRSP", in quanto, durante lo svolgimento della campagna elettorale per il referendum in materia di procreazione medicalmente assistita, hanno mandato in onda rispettivamente la prima in data 11 giugno 2005, giorno precedente alle operazioni di voto, ore 19:00-19:25, e le altre due il 12 giugno seguente, giorno di svolgimento delle votazioni, ore 16:30-17:00, una trasmissione condotta da un religioso in cui si propagandava l'astensione al voto;

RILEVATO che la trasmissione televisiva oggetto della segnalazione esula dall'ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto effettuata nei giorni successivi alla chiusura della campagna elettorale;

RILEVATO, altresì, che detta trasmissione appare rientrare nel divieto delle attività di propaganda elettorale di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212;

RITENUTA l'incompetenza dell'Autorità a verificare l'applicazione del citato articolo 9, della legge n. 212/56;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- il non luogo a procedere per quanto concerne l'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- la trasmissione della presente delibera alle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 15, commi 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Roma, 5 ottobre 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari